



SORVEGLIANZA E CUSTODIA, DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PRESTAZIONI ACCESSORIE NEL COMPLESSO INTERPORTUALE, MODULO A SUD E A NORD DELLA TANGENZIALE DI TORINO.

SOCIETA' DELL'INTERPORTO DI TORINO S.I.TO SpA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CAPITOLATO TECNICO – PRESTAZIONALE

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E
CUSTODIA, DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PRESTAZIONI
ACCESSORIE NEL COMPLESSO INTERPORTUALE, MODULO
A SUD E A NORD DELLA TANGENZIALE DI TORINO.**

CIG N. 8816197BE8

Orbassano li 24 maggio 2021

SOMMARIO

<i>Art. 1. OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO</i>	3
<i>Art. 2. DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO</i>	4
<i>Art. 3. ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA</i>	5
<i>Art. 4. CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO</i>	5
<i>Art. 5. OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO</i>	6
<i>Art. 6. ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO</i>	6
<i>Art. 7. CLAUSOLA SOCIALE E TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA RETRIBUTIVA, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE</i>	7
<i>Art. 8. TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA</i>	8
<i>Art. 9. REFERENTE DELL'APPALTATORE. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DI S.I.TO</i>	9
<i>Art. 10. PENALI</i>	10
<i>Art. 11. GARANZIA DEFINITIVA</i>	10
<i>Art. 12. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER I DANNI. OBBLIGHI ASSICURATIVI</i>	11
<i>Art. 13. SUBAPPALTO. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</i>	12
<i>Art. 14. CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE</i>	13
<i>Art. 15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. CESSIONE DEL CREDITO</i>	14
<i>Art. 16. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</i>	15
<i>Art. 17. RECESSO E PROROGA TECNICA</i>	16
<i>Art. 18. TRATTAMENTO DEI DATI</i>	16
<i>Art. 19. FORO COMPETENTE E SPESE DI CONTRATTO</i>	17

Art. 1. OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato contiene la descrizione e la specificazione delle prestazioni tecniche, amministrative ed economiche per l'esecuzione del servizio di sorveglianza e custodia, di vigilanza antincendio e prestazioni accessorie nel complesso interportuale, modulo a sud e a nord della tangenziale di Torino (“**Servizio**”), meglio descritto nei successivi articoli.
2. Il Servizio prevede la presenza contemporanea di **due addetti, 24 ore su 24, entrambi automuniti**.
3. Il Servizio prevede, in particolare, le seguenti attività:
 - controllo continuo delle aree comuni interportuali e degli accessi interportuali, anche attraverso i sistemi elettronici;
 - segnalazione a SITO, anche con registrazione sul Modello M47, delle anomalie riscontrate sulle aree comuni dell'Interporto (quali perdite d'acqua dagli idranti stradali o dalle tubazioni d'acqua potabile a servizio degli immobili presenti sull'area Interportuale con particolare riguardo a quelli di proprietà S.I.TO, anomalie sull'impianto d'illuminazione pubblica dell'Interporto quali ad esempio lampioni o torri faro non funzionanti, semafori non funzionanti, anomalie sugli impianti di riscaldamento degli immobili Palasito, Palazzo Operatori Doganali e Fabbricato Tecnologico con verifica che i camini delle caldaie emettano i fumi che attestano che l'impianto è in funzione, inoltre anche anomalie ambientali, tecniche, comportamentali ...) ed eventuale comunicazione alle forze dell'ordine;
 - controllo del funzionamento, efficienza e integrità delle attrezzature di sicurezza (estintori, manichette, cartellonistica ...) presenti nel complesso interportuale e delle uscite di sicurezza degli edifici di pertinenza di S.I.TO e più precisamente Palazzo Uffici S.I.TO e Palazzo Operatori Doganali;
 - controllo delle uscite di sicurezza degli edifici di pertinenza di S.I.TO per verificare che non siano bloccate o impedito nel loro regolare funzionamento da oggetti ingombranti, auto e moto parcheggiate;
 - controllo della chiusura delle porte e delle finestre degli ambienti dei fabbricati di pertinenza di S.I.TO, verifica di eventuali luci accese e qualsiasi altra anomalia relativa ai medesimi fabbricati;
 - attuazione delle procedure previste e disciplinate dal Piano Emergenza ed evacuazione delle aree comuni predisposto da SITO;
 - verifica e controllo delle aree “sensibili” (ovverosia quelle oggetto di soste e fermate da parte di mezzi con particolare riferimento alle aree parcheggi in Sesta Strada Sud, Ottava Strada, Quarta Strada angolo Terza Strada) in relazione ad eventuali abbandoni abusivi di rifiuti e materiale in genere;
 - segnalazione di anomalie relative alla sicurezza stradale, ad esempio con riferimento a *guard rail* o segnaletica verticale danneggiata, a buche su manto stradale, a manomissione o furto di caditoie stradali, a chiusini d'ispezione acque nere e bianche, a canalette acque meteoriche e quant'altro si rilevasse sul territorio, tale da rappresentare un pericolo per la sicurezza e segnalazione tempestiva a S.I.TO;
 - primo intervento a seguito di criticità del manto stradale con posizionamento di segnaletica (coni, cartelli, cavalletti stradali, nastro segnaletico) a carico dell'appaltatore e per indicare situazioni di pericolo sulla viabilità interportuale;
 - monitoraggio del comprensorio Interportuale e degli immobili di pertinenza di S.I.TO e più precisamente Palazzo Uffici S.I.TO e Palazzo Operatori Doganali;
 - per quanto concerne la sicurezza antincendio, nonché segnalazione di anomalie alla medesima S.I.TO ed eventuale comunicazione alle forze dell'ordine;

- avvio delle predisposizioni di sicurezza in caso di incendio, con debita segnalazione a S.I.TO e, ove necessario, alle autorità competenti;
 - utilizzo del locale delle emergenze e attuazione delle procedure previste e disciplinate dal Piano di Emergenza ed evacuazione aree comuni e dal Piano di Emergenza ed evacuazione degli immobili Palazzo Uffici S.I.TO e Palazzo Operatori Doganali, predisposti da S.I.TO anche in ottemperanza del D.P.R. 151/2011 e s.m.i. con specifico riferimento all'attività n. 79 "Interporto": Interporti con superficie superiore a 20.000 mq. e del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - monitoraggio degli accessi, in ingresso ed uscita, di visitatori ed ospiti, quando richiesto;
 - apertura e chiusura degli accessi;
 - segnalazione di comportamenti impropri di terzi, ad esempio: fumo di sigarette o simili all'interno degli immobili Palazzo Uffici S.I.TO e Palazzo Operatori Doganali oppure di attività non espressamente previste nel complesso interportuale; utilizzo aree comuni con scopi diversi dal loro normale utilizzo (quali eventuali attività promozionali o commerciali non autorizzate dalla S.I.TO); comportamenti illeciti, compreso l'uso potenzialmente dannoso o improprio di attrezzature disponibili;
 - eventuale presidio temporaneo di particolari aree ed accessi in occasione di disposizioni di S.I.TO;
 - letture contatori consumi gas GPL durante la stagione di accensione dell'impianto di riscaldamento e registrazione dei relativi rilevamenti;
 - disponibilità a eseguire eventuali disposizioni di S.I.TO sulla gestione del servizio sulle aree comuni interportuali;
 - in caso di richiesta da parte di S.I.TO, disponibilità all'utilizzo di idonea strumentazione che rilevi il passaggio degli operatori su tutta l'area Interportuale nelle 24 ore.
4. Le prestazioni elencate non hanno carattere esaustivo e non esimono l'Appaltatore dagli ulteriori adempimenti necessari all'esecuzione di tutte le operazioni atte ad assicurare il completo svolgimento del Servizio.

Art. 2. DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è prevista in **due anni**, decorrenti dalla data di consegna del Servizio e per un importo stimato di Euro **574.871,20** di cui Euro **2.200,00** per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
2. S.I.TO si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici – "**Codice**"), di affidare all'aggiudicatario, entro la data di scadenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per ulteriori due anni. In tal caso, la spesa stimata per tale ulteriore biennio è pari a Euro **574.871,20**, oltre a IVA, di cui Euro **2.200,00** per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
3. L'importo stimato dell'appalto per il periodo complessivo di cui ai precedenti punti 1 e 2 ammonta, quindi, a Euro **1.149.742,41**, oltre IVA.
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna anticipata sotto le riserve di legge di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con la legge n. 120/2020.
5. La durata del contratto di cui al precedente punto 1 potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, di cui all'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi – o più favorevoli per S.I.TO – prezzi, patti e condizioni.

6. A seguito dell'individuazione del nuovo contraente, l'Appaltatore uscente dovrà cooperare con quest'ultimo e con S.I.TO al fine di porre in essere ogni azione e/o misura necessaria, di sua competenza, per garantire l'avvio della nuova gestione.

Art. 3. ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA

1. L'Appaltatore svolgerà il Servizio con la propria organizzazione e a proprio rischio.
2. L'Appaltatore dovrà essere munito di un'efficiente organizzazione ed essere dotato di moderne attrezzature e dispositivi (ad esempio, ricetrasmittitori portatili, sistemi di comunicazione audio e video) atti a consentire il collegamento continuo con le sue forze operative.
3. Tutta l'attrezzatura necessaria per la corretta esecuzione del Servizio (ad esempio computer, stampanti, attrezzature informatiche, smartphone) nonché il relativo servizio di assistenza tecnica saranno forniti a cura e spese dell'Appaltatore, che sarà responsabile di quanto di sua proprietà, esclusa ogni responsabilità di S.I.TO.
4. Dotazione tecnica minima per ciascun addetto e/o per postazione (sud e nord):
 - a) abbigliamento: uniforme estiva e invernale, idonee calzature estive e invernali, guanti, casco protettivo e idoneo vestiario antipioggia;
 - b) dotazione informatica: smartphone, computer, stampanti, attrezzature informatiche ecc...;
 - c) dotazione per ogni automezzo:
 - i. cartellonistica (segnale di pericolo), coni, cavalletti stradali, nastro segnaletico, torcia, cassetta pronto soccorso, mazzuoli, palanchino e piccoli utensili quali cacciaviti e tenaglie;
 - ii. lampeggiante, altoparlante;
 - iii. manichetta UNI 70, chiave per aprire idrante, n. 1 estintore di classe A e n. 1 estintore di classe B.
 - d) un'autovettura per ogni addetto: ciascuna autovettura dovrà avere motorizzazione almeno **Euro 6A** o **Euro 6B** ed essere, pertanto, rispettosa dei relativi Regolamenti e Direttive Comunitarie.
5. Ogni autovettura indicata al precedente punto 4 dovrà riportare il nome dell'Appaltatore, la scritta "SERVIZIO DI CUSTODIA E SICUREZZA ANTINCENDIO" e il nominativo di S.I.TO.
6. L'Appaltatore dovrà applicare tutto quanto proposto nella propria Offerta Tecnica presentata in gara per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 4. CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere svolto da personale dotato delle seguenti capacità psico-attitudinali:
 - capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico;
 - attitudine ad esercitare compiti di sicurezza e, in particolare, ad individuare possibili pericoli per la salvaguardia della vita umana e dei beni, anche nel comportamento delle persone presenti nelle aree comuni interportuali.
2. Il Servizio dovrà essere, inoltre, particolarmente addestrato per lo svolgimento delle mansioni cui viene adibito.
3. A S.I.TO è concessa la facoltà di chiedere la sostituzione degli addetti non rispondenti alle caratteristiche necessarie per l'esecuzione del Servizio.
4. Tutto il personale addetto dovrà essere obbligatoriamente in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco relativo alla prevenzione gestione degli incendi a rischio d'incendio

- Elevato (D.m. 10 marzo 1998 – art. 6 e Legge dello stato n. 609/1996 – art. 3), nonché l’Attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso, in base alla vigente normativa in materia.
5. Gli addetti al Servizio devono essere, inoltre, dotati di un grado d’istruzione idoneo al corretto svolgimento delle mansioni affidate e all’uso degli impianti e sistemi antincendio, operando nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e norme collegate.
 6. In relazione a tali incombenze, il personale dovrà essere in grado di utilizzare correttamente dispositivi informatici quali *smart-phone*, personal computer o similari.

Art. 5. OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale addetto al Servizio ha il **dovere** di:
 - indossare il *badge* identificativo e la divisa che deve essere tenuta in buono stato di conservazione, di ordine e di pulizia;
 - confrontarsi sempre al termine di ogni turno e, in particolare, il personale smontante dovrà segnalare al personale montante gli avvenimenti accaduti e le anomalie riscontrate, nonché consegnare dispositivi e chiavi in dotazione;
 - compilare, il file con le annotazioni giornalieri delle disfunzioni rilevate durante l’attività svolta, sulla base di un modello (file) fornito da S.I.TO denominato “**M47 - Registro delle disfunzioni**”;
 - attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione, addestramento sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico Sicurezza lavoro - T.U.S.L.
2. Il personale addetto al Servizio ha il **divieto** di allontanarsi dalla struttura interportuale durante l’orario di servizio.

Art. 6. ONERI DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L’Appaltatore esegue il Servizio in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, nel Contratto, nella propria offerta tecnica ed economica, nel rispetto della normativa applicabile.
2. L’organizzazione del Servizio è onere esclusivo dell’Appaltatore nel rispetto delle direttive impartite da S.I.TO.
3. L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente a S.I.TO i nominativi e i dati anagrafici del personale addetto al Servizio, con le rispettive qualifiche, documento d’identità e il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve garantire; uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di ogni successiva variazione del personale e dell’orario assegnato a ciascun operatore.
4. L’Appaltatore s’impegna a consegnare preventivamente a S.I.TO, con cadenza mensile il calendario delle turnazioni con i nominativi dei relativi addetti.
5. L’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare sempre il regolare e corretto espletamento delle prestazioni, garantendo la presenza di personale idoneo per numero e qualifica.
6. Il Servizio dovrà essere garantito in maniera continuativa e indipendentemente dalle ferie, permessi, dalle malattie, dagli infortuni o altro. Le sostituzioni del personale per ferie, permessi o altre cause conosciute in anticipo dall’Appaltatore, dovranno essere comunicate a S.I.TO almeno un giorno prima mentre quelle per cause impreviste dovranno essere comunicate immediatamente a S.I.TO affinché sia possibile procedere al controllo dell’identità del sostituto.
7. L’Appaltatore dovrà garantire la sostituzione, su richiesta di S.I.TO, del personale che risulterà assente per qualsiasi motivo oppure la sostituzione su richiesta di S.I.TO del personale negligente o

- inadeguato all'assolvimento del ruolo professionale assegnato: la sostituzione dovrà sempre avvenire con personale in possesso degli stessi requisiti.
8. L'Appaltatore, a sua cura e spese, è tenuto a dotare tutto il personale di divisa decorosa e adeguata al Servizio.
 9. L'Appaltatore è tenuto a impartire al personale addetto al Servizio tutte le informazioni necessarie per il suo corretto svolgimento e sarà ritenuto responsabile di ogni disfunzione o carenza o inadeguatezza tecnica, organizzativa e funzionale del Servizio.
 10. L'Appaltatore deve garantire il rispetto delle norme in materia di retribuzione, assistenza, previdenza e sicurezza di cui ai successivi artt. 7 e 8.
 11. L'Appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento del Servizio personale regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, inquadrato, in relazione alle mansioni svolte, nel relativo livello previsto dal C.C.N.L. di categoria.
 12. L'Appaltatore si obbliga a presentare, su richiesta di S.I.TO, copia di tutti i documenti idonei a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, l'assolvimento degli oneri derivanti dalle assicurazioni sociali e quelli derivanti da infortuni sul lavoro.
 13. L'aggiudicatario si obbliga a formare, informare e far osservare al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla normativa vigente in materia.
 14. L'Appaltatore dichiara di accettare sin d'ora tutte le verifiche e i controlli effettuati da S.I.TO e previsti dalla vigente normativa applicabile alla presente procedura.
 15. Il personale, all'atto dell'assunzione, deve essere sottoposto a visita medica per l'accertamento della idoneità psicofisica alle attività da svolgere.

Art. 7. CLAUSOLA SOCIALE E TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA RETRIBUTIVA, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

1. L'Appaltatore subentrante è tenuto ad assorbire prioritariamente il personale dell'Appaltatore precedente, di cui al documento allegato al Disciplinare, che in relazione al Servizio da svolgere, come descritto nel presente Capitolato, è necessario impiegare per una corretta e regolare esecuzione, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dello stesso Appaltatore subentrante.
2. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel Servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili alla data dell'offerta, al settore e alla località in cui si svolge il Servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località successivamente stipulato per il settore. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. L'Appaltatore deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti e contratti, pongono a suo carico.
4. Tutto il personale, compreso quello giornaliero, deve essere iscritto agli enti ed istituti previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative e comunicare a S.I.TO, entro 5 giorni dalla stipulazione del Contratto o dalla eventuale consegna anticipata del Servizio nelle more della stipulazione, e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, i nominativi del personale addetto al Servizio, nonché presso quali uffici provinciali INAIL e INPS ha provveduto ad assicurarli, citando il numero di posizione assicurativa.

5. In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, accertato da S.I.TO o segnalato dalla competente Direzione Provinciale del lavoro, la stessa S.I.TO ne darà comunicazione all'Appaltatore e, se del caso, anche alla citata Direzione Provinciale, e procederà alla detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente adempiuti. Per le trattenute sui pagamenti, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione a S.I.TO né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, S.I.TO pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5% delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita. La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi sopra citati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e pertanto titolo a favore del MAUTO per risolvere il contratto, previa comunicazione all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
7. Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con S.I.TO che non ha, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese, cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse al personale dell'Appaltatore o per attività inerenti il Servizio da esso svolto.
8. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assistenziali e previdenziali per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di S.I.TO e di ogni indennizzo. S.I.TO rimane, quindi, estraneo ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore ed il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio

Art. 8. TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni del T.U.S.L. e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti idonei allo svolgimento delle attività ad esso demandate e di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione al Servizio sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indica il C.C.N.L. applicabile al settore merceologico di competenza.
3. Qualora l'Appaltatore non provveda direttamente alla dotazione di cui all'art. 8.2., detta dotazione di lavoro verrà acquistata da S.I.TO, con spesa a carico dell'Appaltatore medesimo.
4. L'Appaltatore, a sua cura e spese, deve fornire un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore contenente una fotografia formato tessera e le generalità del lavoratore, oltre che l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e riportare l'inciso "servizio di custodia e sicurezza antincendio".
5. L'Appaltatore fornisce al personale dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi all'espletamento delle proprie attività nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di

- prevenzione e di emergenza-collettive e individuali-adottate in relazione a tali attività, nonché a garantire programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.
6. S.I.TO ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito “**D.U.V.R.I.**”) determinando i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. L’Appaltatore sarà tenuto, previa ricognizione dei luoghi, a produrre le procedure di sicurezza in base alle quali S.I.TO aggiornerà il D.U.V.R.I. che costituirà parte integrante del Contratto di appalto e che potrà essere oggetto di aggiornamenti e variazioni nel corso di esecuzione del Servizio.
 7. S.I.TO si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e ispezioni in ogni momento e senza preavviso alcuno per verificare il rispetto e l’applicazione di quanto previsto dal D.U.V.R.I. e dalle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
 8. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell’Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di S.I.TO e di ogni indennizzo. S.I.TO rimane, quindi, estraneo ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l’Appaltatore e il personale per l’esecuzione del Servizio.
 9. Il Servizio dovrà essere condotto nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico appalto affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.
 10. L’Appaltatore sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti si attengano scrupolosamente all’addestramento ricevuto e in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che egli abbia stabilito. L’appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed gli automezzi, di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.
 11. S.I.TO ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all’applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia e l’Appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Art. 9. REFERENTE DELL’APPALTATORE. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DI S.I.TO

1. L’Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione del Servizio, deve nominare per iscritto un Referente, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale dell’Appaltatore addetto al Servizio e al fine di attivare ogni supporto tecnico e informativo che si renda necessario.
2. Il Referente deve:
 - avere perfetta conoscenza della situazione logistica e impiantistica di S.I.TO;
 - garantire la reperibilità 24 ore su 24;
 - essere in grado di intervenire operativamente in caso di emergenza e di verificare eventuali anomalie circa lo stato di sicurezza dell’Interporto.
3. Il Referente risponde direttamente di eventuali problemi che dovessero sorgere nell’esecuzione del Servizio.
4. Tutte le comunicazioni formali tra Appaltatore e S.I.TO saranno poste in essere per mezzo del Referente e s’intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato da S.I.TO dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Appaltatore.
5. In caso di impedimento del Referente, l’Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia a mezzo PEC a S.I.TO, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

6. S.I.TO, prima dell'inizio dell'esecuzione del Servizio, si riserva di nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto ("D.E.C.") che provvede al coordinamento, alla direzione al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 10. PENALI

1. Qualora il Servizio non venisse espletato in conformità di quanto stabilito nel presente Capitolato e in tutta la documentazione di gara, fatto salvo il maggior danno subito da S.I.TO, quest'ultima, previa contestazione scritta all'Appaltatore, che è tenuto a far pervenire le controdeduzioni entro i 15 giorni successivi al ricevimento della contestazione, applicherà le seguenti penali:

1. Per ogni operatore che non effettui il servizio per l'intero turno	€ 1.000,00
2. Per ciascuna ora di mancato servizio e per frazione di ora per ogni operatore assente per turno	€ 100,00
3. Mancata compilazione del modulo M47	€ 100,00
4. Mancata consegna dell'elenco del personale stabilmente addetto al Servizio	€ 100,00
5. Mancata consegna del nominativo del Referente	€ 100,00
6. Per ogni segnalazione di irreperibilità del Referente	€ 100,00
7. Per ogni lavoratore adibito al Servizio che non sia in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di addetto al Servizio Antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco per la gestione degli incendi a rischio Elevato	€ 100,00
8. Per ogni lavoratore adibito al Servizio che non sia in possesso dell'attestato di partecipazione al Corso di Primo Soccorso	€ 100,00

2. Le predette penalità potranno essere applicate anche cumulativamente fra loro.
3. Le penali a carico dell'Appaltatore saranno dedotte dal corrispettivo dovuto nella fattura successiva alla contestazione e comunicazione di applicazione. S.I.TO si riserva, tuttavia, la possibilità di rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
4. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del corrispettivo contrattuale, salva in tal caso la facoltà di S.I.TO di avviare la procedura di risoluzione del contratto.
5. Salvo che l'inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto, S.I.TO formulerà contestazione scritta a mezzo PEC all'Appaltatore, segnalando la penale applicabile e invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro n. 5 giorni. In mancanza di riscontro la penale si intenderà tacitamente accettata. Nel caso di giustificazioni ritenute inadeguate, S.I.TO comunicherà l'applicazione delle penali previste nel presente articolo.
7. Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, e a mezzo PEC, che dovrà pervenire a S.I.TO entro n. 15 giorni dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto. L'Appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

Art. 11. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è tenuto a depositare, al momento della stipula, una garanzia d'importo pari a quanto previsto nell'art. 103 del Codice nella

forma della cauzione (in contanti o in titoli di debito pubblico) o della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93. La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - c) l'indicazione dell'operatività entro n. 15 giorni a semplice richiesta scritta di S.I.TO.
2. La fideiussione deve essere rilasciata nelle forme previste dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.
 3. Nell'ipotesi in cui il concorrente intenda usufruire delle riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del Codice, dovrà presentare la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati, in originale o copia conforme all'originale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, è necessario che tutti i componenti il soggetto plurisoggettivo siano in possesso della certificazioni. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
 4. La garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del contratto e, in caso di riduzione, essere immediatamente reintegrata in applicazione dell'art. 103, comma 5, del Codice.
 5. La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 5, del Codice.
 6. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 12. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER I DANNI. OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore è responsabile, verso S.I.TO e verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose cagionati direttamente o indirettamente dal suo personale o da quello del subappaltatore impiegato nel Servizio e/o in connessione e/o in conseguenza con l'esecuzione del Servizio medesimo.
2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal D.E.C. alla presenza del Referente. A tale scopo S.I.TO comunicherà con congruo anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora previsti per l'accertamento e nel caso in cui il Referente non manifesti la volontà di partecipare si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto all'Appaltatore.
3. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione ai danni di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla risoluzione del contratto e la refusione degli stessi, S.I.TO potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
4. I danni che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a cause di forza maggiore dovranno essere denunciati a mezzo PEC a S.I.TO entro n. 3 giorni dall'inizio del loro avverarsi, pena la decadenza del diritto di farli valere. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni ascrivibili all'arbitraria esecuzione del Servizio non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cure e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire ogni ulteriore pregiudizio connesso e/o consequenziale derivante da S.I.TO.
5. L'Appaltatore, alla stipulazione del contratto o al momento della consegna anticipata del Servizio, dovrà essere in possesso di apposita polizza di assicurazione a copertura della propria Responsabilità verso i danni cagionati a impianti, opere e beni preesistenti all'interno di S.I.TO, della propria Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro e Parasubordinati (RCO) stipulata presso primaria compagnia assicuratrice.

6. La polizza dovrà prevedere massimali adeguati al servizio affidato e alla consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore e, comunque, non inferiori all'importo pari a quello di aggiudicazione.
7. La polizza dovrà avere validità dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto ovvero dalla data del verbale di consegna del Servizio in caso di consegna urgente, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore dovrà, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
8. La Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00.
9. Resta in ogni caso ferma la esclusiva responsabilità dell'appaltatore per infortuni e danni, con totale onere di S.I.TO e dei suoi rappresentanti.
10. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono in ogni caso posti a carico dell'Appaltatore.
11. L'Appaltatore è tenuto a reintegrare le coperture assicurative qualora si sia dovuto fare ricorso alle polizze di cui al presente articolo o che risultino ridotte o poste a riserva dell'assicuratore a seguito di denuncia del sinistro.
12. Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, sarà necessaria la produzione di specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza al servizio oggetto di appalto.
13. L'Appaltatore si assume sin d'ora l'obbligo di comunicare per iscritto a S.I.TO qualsiasi variazione al testo della polizza.
14. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la polizza presentata dalla mandataria copre, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle mandanti.

Art. 13. SUBAPPALTO. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 49, comma 1, lett. a) e dell'art. 49, comma, 1 lett. b), n. 1 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, che ha modificato l'art. 105 del Codice, con riferimento al presente affidamento, che ha natura di contratto ad alta intensità di manodopera, il subappalto è ammesso per una quota inferiore al 50% dell'importo complessivo del contratto medesimo.
2. Il subappalto è consentito, secondo quanto previsto all'art. 105 del Codice, in presenza delle seguenti condizioni:
 - che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
 - che l'Appaltatore richieda a S.I.TO l'autorizzazione al subappalto;
 - che l'Appaltatore depositi presso S.I.TO, almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio del Servizio, il contratto di subappalto e le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto.
3. Il subappalto non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso S.I.TO della buona esecuzione del contratto.
4. L'Appaltatore non può cedere a terzi, a pena di nullità, in tutto o in parte il contratto e il Servizio. In caso di violazione di tale divieto saranno posti a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni derivanti a S.I.TO.
5. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. b) n. 2) del D.L. n. 77/21, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore

a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del D.L. n. 77/21, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto de contratto di subappalto.

Art. 14. CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. A fronte dell'esecuzione del Servizio, S.I.TO corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo risultante dall'offerta economica.
2. Tale corrispettivo s'intende remunerativo di tutte le prestazioni, le attrezzature e i materiali occorrenti nonché di tutto quanto necessario e opportuno per l'esecuzione a regola d'arte del Servizio.
3. Il corrispettivo per le prestazioni rese dall'Appaltatore sarà corrisposto mediante fatturazione con cadenza mensile.
4. S.I.TO provvederà al pagamento dei corrispettivi a n. 60 giorni fine mese data fattura previa verifica della regolarità retributiva e contributiva tramite acquisizione del D.U.R.C. dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore, nonché della corretta esecuzione del Servizio.
5. In sede di pagamento di ogni fattura, verrà applicata la ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, prevista ai sensi di Legge. Tale ritenuta verrà svincolata all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 48 del Codice, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti del raggruppamento, saranno vistate e trasmesse dalla capogruppo a S.I.TO alla scadenza dei termini previsti. Il pagamento avverrà mediante accredito bancario a favore di ciascun membro raggruppato. E' espressamente esclusa la possibilità di un unico accredito bancario a favore del capogruppo.
7. E' fatto obbligo all'Appaltatore che proceda al subappalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ricezione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, S.I.TO sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. S.I.TO non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 105, comma 13, del Codice.
8. Non è configurabile l'inadempimento né la messa in mora di S.I.TO qualora quest'ultima non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato, per ragioni imputabili esclusivamente all'Appaltatore, il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.
9. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e dell'art. 207 del D.L. n. 34/20 conv. con la legge n. 77/20, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la

rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. CESSIONE DEL CREDITO

1. In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie”, legge n. 136/2010 s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art. 3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell’art. 3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (c.d. “obbligo di tracciabilità”) o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell’Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a.
3. L’Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere “a valle” con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. L’Appaltatore si obbliga a consentire a S.I.TO di verificare che tali contratti “a valle” contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.
4. L’Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente S.I.TO e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere.
6. L’Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
7. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi al Servizio, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti, consulenti e fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

8. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore a S.I.TO che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
9. È fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni di credito o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione del Servizio; tali cessioni o procure non saranno accettate e né potranno in nessun caso essere opposte a S.I.TO.

Art. 16. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. S.I.TO S.p.A., fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 10, potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente Capitolato non siano adempiute secondo le modalità stabilite. In particolare, S.I.TO assegna un termine non inferiore a 10 giorni, salvo i casi d'urgenza, entro cui l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, S.I.TO può risolvere il contratto.
2. Nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, S.I.TO comunica mediante PEC, all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, S.I.TO, su proposta del DEC, può proporre la risoluzione del contratto. A titolo esemplificativo, configurano grave inadempimento:
 - a. mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 11;
 - b. violazioni in materia di sicurezza;
 - c. violazioni degli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali e assicurativi;
 - d. ingiustificate interruzioni del Servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità;
 - e. mancata organizzazione e gestione del Servizio secondo l'offerta presentata in sede di gara;
 - f. il grave e ripetuto ritardo nella retribuzione del personale dipendente.
3. S.I.TO può, altresì, disporre la risoluzione del contratto negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a. perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - b. violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c. applicazione di penali superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - d. cessione totale o parziale del contratto;
 - e. subappalto non autorizzato;
 - f. inadempienze o irregolarità protratte per un periodo continuativo della durata di più di 8 giorni.
5. Al ricorrere di una delle circostanze di cui al precedente punto, S.I.TO comunicherà all'Appaltatore a mezzo PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa e il contratto sarà risolto di diritto all'atto della ricezione della PEC, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da S.I.TO, compresi quelli relativi alle spese necessarie per addivenire alla stipulazione di nuovo contratto.
6. La risoluzione del contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto di S.I.TO al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni.

7. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore o fallimento del medesimo, S.I.TO si riserva di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del Servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
8. In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi da S.I.TO all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da S.I.TO a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della PEC.

Art. 17. RECESSO E PROROGA TECNICA

1. S.I.TO si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsiasi ragione, previo preavviso di 30 giorni a mezzo PEC. In tal caso all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui all'art. 109 del Codice, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.
2. Alla scadenza del contratto, da intendersi sia come scadenza naturale sia come scadenza del periodo di rinnovo, S.I.TO si riserva la facoltà di prorogare il Servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, condizioni tecniche ed economiche, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni oggetto di proroga.

Art. 18. TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo in materia di privacy) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della stipula del presente Contratto, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini previsti dal presente atto e saranno conservati presso la sede di S.I.TO S.p.A., Titolare del trattamento.
2. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del GDPR 2016/679.
3. Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto e nel corso della gestione dello stesso ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte della S.I.TO degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto a fornire i dati, S.I.TO si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al contratto medesimo.
4. I dati personali riguardanti l'Affidatario nonché dipendenti e organi dell'Affidatario medesimo saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività della S.I.TO, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'esecuzione del presente Contratto in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successiva integrazione del medesimo;
 - b) l'esecuzione di obblighi di legge in genere;

- c) la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - d) le esigenze di tipo operativo e gestionale della S.I.TO;
 - e) le esigenze connesse alla sicurezza dell'Interporto.
5. I dati personali raccolti per le finalità indicate saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di correttezza, di liceità e di trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti dell'Affidatario.
 6. I dati personali trattati potranno essere comunicati a:
 - a) dipendenti di S.I.TO che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
 - b) società di informatica della cui collaborazione S.I.TO si avvale;
 - c) società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito ed altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono a S.I.TO altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate della stessa S.I.TO;
 - d) organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, in attuazione di specifiche disposizioni di legge;
 - e) imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con S.I.TO atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.
 7. In ogni momento l'Affidatario potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del citato GDPR 2016/679. Titolare dei dati personali è S.I.TO, con sede legale in Prima Strada numero 2 - Orbassano (TO).
 8. Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è S.I.TO.

Art. 19. FORO COMPETENTE E SPESE DI CONTRATTO

1. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione del presente Capitolato o del Contratto è competente il Tribunale Civile di Torino.
2. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di bollo ed eventualmente di registro, della copia del contratto.